

# ***Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale***

***2° Ufficio "Ambiente"***



## **LA GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI**

***Principi, riferimenti e criteri***

**Indice**

*Premessa* ..... 3

*Riferimenti normativi* ..... 3

*Cos'è uno scarico idrico?* ..... 4

*Classificazione degli scarichi* ..... 4

*Autorizzazioni, competenze, obblighi per scarichi domestici e industriali*..... 5

*a. Scarichi in fognatura* ..... 5

*b. Scarichi in acque superficiali* ..... 5

*c. Scarichi sul suolo e nel sottosuolo*..... 5

*Acque meteoriche e di dilavamento* ..... 6

*“Road map” per una corretta gestione degli scarichi idrici*..... 6

*Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni*..... 7

### **Premessa**

La disciplina degli scarichi idrici, connessa alla tutela dei corpi idrici dall'inquinamento antropico è basata sui seguenti principi:

- tutti gli scarichi idrici devono essere autorizzati;
- il refluò deve rispettare i limiti di emissione, fissati caso per caso dalle autorità competenti in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori e, contemporaneamente, deve rispettare i valori limite previsti dall'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006.

Il Decreto Legislativo 152/2006 definisce e classifica gli scarichi idrici, fissandone principi e criteri generali di gestione e gli obiettivi minimi di qualità da raggiungere per la salvaguardia dei corpi idrici, rimandando alla regolamentazione a carattere regionale e locale per le prescrizioni specifiche. Ciò trova spiegazione nel fatto che i limiti di riferimento sono definiti, caso per caso, in funzione dei diversi corpi idrici recettori, suddivisi all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali e gestiti da una Autorità d'Ambito che fa capo alle Regioni e alle Provincie Autonome, mentre le prescrizioni relative alle autorizzazioni allo scarico sono stabilite dalle Provincie o dai Comuni, eventualmente attraverso le società responsabili del Servizio Idrico Integrato.

In tale cornice, ogni scarico idrico deve essere sottoposto a una valutazione specifica, individuando la tipologia di refluò convogliato e il recettore finale. Conseguentemente, sarà possibile delimitare per ciascuno di essi il quadro normativo di riferimento, la tipologia di autorizzazione necessaria e l'autorità responsabile del rilascio e, infine, l'organo di vigilanza responsabile delle attività di controllo sulla tematica.

Riguardo a tale tematica, le installazioni militari sono considerate alla stregua delle attività produttive, dalle quali possono generarsi reflui di natura industriale e domestica.

Pertanto, sarà necessario che tutti i Comandi verifichino che gli scarichi idrici generati dall'installazione siano autorizzati dalle rispettive autorità competenti e che i sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi siano in grado dal punto di vista tecnico di assicurare il rispetto dei limiti di legge e delle prescrizioni autorizzative.

Si rappresenta quindi, che le indicazioni fornite di seguito sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo, facendo fede per tale tematica, le fonti normative a carattere nazionale e, soprattutto, la normativa e i regolamenti a livello regionale, provinciale, comunale, delle Autorità d'Ambito e dei gestori dei Servizi Idrici Integrati.

### **Riferimenti normativi**

- D.Lgs. 152/2006 – parte III;
- Leggi e Regolamenti Regionali;
- Piani regionali di gestione delle acque;
- normativa a carattere locale (es. provinciale, comunale, enti parco, riserve naturali, etc.);
- Regolamenti degli enti gestori dei servizi di fognatura;
- prescrizioni negli atti autorizzativi;
- Direttiva UCOPREVA 007 – “*La politica ambientale dell'Aeronautica Militare*”- par. 9.2.

### **Cos'è uno scarico idrico?**

L'art. 74 del D.Lgs. 152/2006 definisce scarico idrico *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. [...]”*.

Secondo questa definizione, quindi, sono esclusi dalla disciplina degli scarichi idrici i rifiuti liquidi, ovvero i liquami raccolti in contenitori e conferiti a un soggetto (gestore) abilitato, che sono sottoposti invece agli obblighi normativi previsti dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

### **Classificazione degli scarichi**

Gli scarichi idrici possono essere suddivisi in funzione della tipologia delle acque scaricate o del recapito finale a cui sono convogliati. Infatti, in funzione di questi due parametri sono stabilite le tabelle di riferimento con i limiti di legge e, quindi, le prescrizioni che saranno contenute nell'autorizzazione.

In base alla natura del refluo, il D.Lgs. 152/2006 distingue gli scarichi idrici in:

- **acque reflue domestiche**, ovvero *“acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”*. Rientrano sicuramente in questa tipologia gli scarichi provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi<sup>1</sup>;
- **acque reflue industriali**, cioè *“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”*. In questa fattispecie possono rientrare, ad esempio, le acque di scarico provenienti dalle lavorazioni effettuate nelle officine e nei laboratori presenti negli Enti e Reparti della F.A. (es. scarico autolavaggio), condense da impianti termici e frigoriferi, scarichi provenienti da impianti di raffreddamento, addolcitori, demineralizzatori, etc.;
- **acque meteoriche e di dilavamento**, per le quali il D.Lgs. 152/2006, seppur citandole, non fornisce alcuna definizione, rimandandone la disciplina agli specifici regolamenti regionali;
- **acque reflue urbane**, definite dal D.Lgs. 152/2006 *“acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”*.

I recapiti finali ammessi per gli scarichi sono invece, in ordine di preferenza:

- rete fognaria;
- acque superficiali;
- suolo e sottosuolo<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Potrebbero essere assimilati a tale tipologia, qualora previsto espressamente dalla regolamentazione regionale a carattere locale e/o da specifica prescrizione autorizzativa/determinazione di assimilazione, ad esempio, anche le acque di scarico delle mense (eventualmente sottoposte a trattamento e in funzione del numero di pasti giornalieri serviti) e le acque di scarico delle piscine; per l'assimilazione – che deve essere attestata dall'autorità competente – è necessario che la specifica tipologia di scarico sia elencata nei regolamenti regionali e che sia qualitativamente equivalente a uno scarico di natura domestica.

<sup>2</sup> consentito solo in alcuni casi limitati e residuali

## ***Autorizzazioni, competenze, obblighi per scarichi domestici e industriali***

### **a. Scarichi in fognatura**

Gli scarichi di acque reflue domestiche in fognatura pubblica sono sempre ammessi in fognatura, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato. Per tale tipologia di scarichi sarà sufficiente un'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria (cd. autorizzazione "ai fini idraulici"), rilasciata dal gestore del Servizio Idrico Integrato.

Gli scarichi di acque reflue industriali in fognatura pubblica sono soggetti al rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006 (all. 5, tab. 3) e dalle prescrizioni contenute nel regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato. Per tale tipologia di scarichi non è sufficiente la sola autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria, ma è necessaria un'autorizzazione esplicita allo scarico per ciascuna tipologia di refluo industriale prodotto, rilasciata dalla Provincia competente o, laddove delegata, dall'Autorità d'Ambito.

### **b. Scarichi in acque superficiali**

Per lo scarico di acque reflue in acque superficiali, ovvero corsi d'acqua naturali o artificiali, acque marine costiere e, solo in alcuni casi, laghi, è necessario assicurare il rispetto dei valori limite stabiliti dalle Regioni e di quelli contenuti nel D.Lgs. 152/2006 (all. 5, tab. 3). Pertanto sarà necessario sottoporre tali reflui a trattamenti (meccanici, chimico-fisici e biologici) in appositi impianti, gestiti sotto la responsabilità del titolare dello scarico. Tali impianti, la cui conduzione e manutenzione (ma non le responsabilità) potranno essere affidate a ditte specializzate, devono comunque essere dotati di apposita autorizzazione allo scarico, che:

- in caso di sole acque reflue domestiche, è generalmente rilasciata dal Comune o dall'Autorità d'Ambito;
- in caso di acque reflue urbane (miscuglio di reflui domestici, industriali e acque meteoriche), è rilasciata da parte della Provincia.

### **c. Scarichi sul suolo e nel sottosuolo**

Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo sono espressamente vietati dall'art. 103 del D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, il medesimo decreto prevede alcune deroghe a tale divieto, nel caso sussistano alcune fattispecie, elencate a titolo esemplificativo di seguito:

- insediamenti isolati;
- scaricatori di piena delle reti fognarie;
- impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali, di convogliare in corpi idrici superficiali, purché rispettino i limiti regionali e/o della tab. 4 all. 5 del D.Lgs. 152/2006;
- acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- sfiorii e rilasci da reti idropotabili e relativi pozzi;
- [...].

L'Ente responsabile di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione della deroga e, conseguentemente, dell'autorizzazione, è la Provincia.

### **Acque meteoriche e di dilavamento**

Il D.Lgs. 152/2006 cita le acque meteoriche e di dilavamento, demandando completamente la disciplina di tali tipologia di reflui alle Regioni. I Regolamenti Regionali e i Piani Regionali per la Gestione delle Acque, indicano in quali casi le acque meteoriche sono soggette a prescrizioni e definiscono anche le procedure per l'autorizzazione<sup>3</sup>. Il D.Lgs. 152/2006 vieta comunque l'immissione di acque meteoriche in acque sotterranee.

È quindi necessario accertare se, ai sensi dei Regolamenti Regionali o altra normativa locale, sia obbligatorio sottoporre le acque meteoriche insistenti sul sedime a trattamenti e autorizzazioni specifiche<sup>4</sup>. Per tale attività è opportuno consultare il portale internet dell'ARPA territorialmente competente, dove generalmente è possibile reperire linee guida o altra documentazione di indirizzo relativa alla disciplina di tali tipologie di scarico nella Regione.

### **“Road map” per una corretta gestione degli scarichi idrici**

Per un'opportuna trattazione della tematica, sarebbe opportuno che i Comandi implementassero le seguenti azioni, avvalendosi della collaborazione dei locali Servizi Impianti, Servizi di Prevenzione e Protezione, Servizi Amministrativi, Servizi Tecnici Distaccati Infrastrutture ed, eventualmente, delle Ditte responsabili della conduzione degli impianti di trattamento dei reflui:

1. effettuare un censimento degli scarichi provenienti dall'installazione;
2. considerare se il recapito finale di tali scarichi è la rete di fognatura pubblica o un corso d'acqua naturale/artificiale o le acque costiere marine; nella seconda ipotesi, verificare la presenza nell'installazione di un impianto di trattamento delle acque reflue;
3. individuare, per ciascuno scarico, la tipologia, cioè se il refluo è di natura domestica o industriale;
4. verificare la presenza delle autorizzazione allo scarico per ciascuna tipologia presente; Nel caso tale autorizzazione non sia stata richiesta o non sia più in corso di validità, si suggerisce di intraprendere tempestivamente contatti con l'amministrazione locale competente per avviare l'iter di regolarizzazione<sup>5</sup>;
5. accertarsi che siano rispettati gli obblighi normativi previsti dalla legislazione regionale/provinciale/locale o, in caso di allaccio in fognatura pubblica, nei regolamenti del gestore del Servizio Idrico Integrato; verificare altresì che tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione siano rispettate;
6. nel caso i reflui siano convogliati alla fognatura pubblica, è necessario verificare che il pozzetto di campionamento sia posizionato all'esterno dell'installazione, sia adeguatamente segnalato e facilmente accessibile all'Autorità di controllo;

---

<sup>3</sup> In alcuni casi, potrebbe essere richiesto, ad esempio, che le acque di “prima pioggia” o le acque di dilavamento di aree esterne dove sono svolte attività o lavorazioni potenzialmente inquinanti, siano convogliate in appositi impianti di trattamento, prima di essere convogliate al recapito finale.

<sup>4</sup> A titolo esemplificativo e non esaustivo, da alcune Regioni potrebbe essere richiesto di sottoporre le “acque di prima pioggia”, ovvero il volume d'acqua corrispondente ai “primi 5 mm di acqua per ogni evento meteorico per ogni metro quadrato di superficie impermeabile dotata di rete drenante” ad autorizzazione e a trattamento in apposite vasche, oppure di sottoporre ad autorizzazione e a trattamento in impianti disoleatori e in vasche di sedimentazione le acque di dilavamento dei piazzali dove vengono svolte particolari attività potenzialmente inquinanti (es. lavorazioni su autoveicoli o altri mezzi), elencate nei Regolamenti Regionali.

<sup>5</sup> Si rammenta che i soli scarichi domestici in fognatura pubblica sono sempre autorizzati (è sufficiente il possesso dell'autorizzazione “ai fini idraulici” all'allaccio in fognatura), mentre in tutti gli altri casi è necessaria un'autorizzazione esplicita da parte dell'autorità competente, da individuare in funzione della tipologia di scarico e del recapito finale.

7. nel caso sia in esercizio un impianto di trattamento dei reflui, si suggerisce – con il supporto della ditta responsabile della conduzione del predetto impianto – di effettuare un sopralluogo, volto ad accertare l'efficienza e verificare la rispondenza tra il progetto consegnato alla Provincia e l'effettivo stato dell'impianto; inoltre si raccomanda di realizzare una procedura per assicurare il monitoraggio dello scarico, che preveda l'implementazione di un piano di controllo, con campionamenti e analisi in grado di verificare l'efficienza dell'impianto e, quindi, attestare il rispetto delle prescrizioni autorizzative. Infine si suggerisce di inserire nella procedura per la gestione delle emergenze del Comando, le istruzioni necessarie a gestire un eventuale malfunzionamento dell'impianto stesso<sup>6</sup>;
8. verificare alla luce dei Regolamenti Regionali, la disciplina locale per la gestione delle acque meteoriche e di dilavamento e, in caso, avviare l'iter per la regolarizzazione tecnico-amministrativa.

Si rammenta che l'autorizzazione allo scarico ha generalmente 4 anni di validità ma che l'iter per il rinnovo deve essere avviato già un anno prima della scadenza. Alcune Provincie, in fase di rinnovo, potrebbero inoltre richiedere di procedere tramite l'istituto dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

### ***Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni***

Si ricorda che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, così come previsto dall'art.130 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorità può procedere:

- alla diffida, comunicando i termini per l'adeguamento;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione;
- revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento.

Le sanzioni sono irrogate dalle Regioni, che possono delegare tale attività a Provincie o Comuni.<sup>7</sup>

Si rammenta infine che, per le attività di controllo, le Regioni, Provincie, Comuni, possono avvalersi della collaborazione delle locali ARPA/APPA.

---

<sup>6</sup> Si ricorda che la non osservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, può far decadere la validità del documento stesso. Pertanto si suggerisce di effettuare una scrupolosa verifica dell'effettivo rispetto di tutto quanto previsto all'interno del predetto documento, dal punto di vista formale (es. che in caso di avvicendamento nella linea di comando, la variazione del titolare dell'autorizzazione sia stata comunicata alla Provincia), dal punto di vista impiantistico (rispondenza tra l'impianto e il progetto consegnato in fase autorizzativa, avendo cura di aver trasmesso all'Autorità competente eventuali variazioni impiantistiche occorse nel tempo) e dal punto di vista delle tempistiche per i controlli periodici.

<sup>7</sup> Le sanzioni amministrative potrebbero riguardare fattispecie come il superamento dei limiti tabellari, scarichi domestici in corpo idrico non autorizzati o la mancata osservanza delle prescrizioni autorizzative; Le sanzioni penali invece, potrebbero riguardare fattispecie più gravi, quali ad esempio, scarichi industriali privi di autorizzazione, scarico di sostanze pericolose, superamento dei limiti tabellari per sostanze pericolose o l'accesso negato all'insediamento per l'autorità di controllo.